


CITTA' DI



DALMINE

ORIGINALE

PROVINCIA DI BERGAMO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 35

Seduta del 5.07.2005

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI**

Convocato il Consiglio Comunale alle ore 18:30 nella Casa Comunale in seduta pubblica e in 1a convocazione sono presenti/assenti:

		Presente	Assente			Presente	Assente
<i>Bruschi Francesca</i>	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Saponaro Marcello</i>	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Rovetta Andrea</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Forcella Luigi</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Benedetti Miriam</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Facoetti Giovanni</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Bugini Ivano</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Facchinetti Fabio</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Manzoni Corrado</i>	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Terzi Claudia Maria</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tironi Fabiano</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Bramani Antonio</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Poma Pasquale</i>	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Brembilla Roberto</i>	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Frazzini Diego</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Carrara Raffaele</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Bertoli Francesco</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Bolognini Valerio</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Parinbelli Diego</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Stefanelli Federico</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Daminelli Renato</i>	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		Presente	Assente			Presente	Assente
<i>Alessio Lorella</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Longaretti Domenico</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Brunelli Silvia</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Colleoni Marco</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Gamba Gianangelo</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Provenzi Giuliana</i>	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Crotti Luciano</i>	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Il Presidente *Ivano Bugini* procede alla trattazione dell'argomento in oggetto.  
Partecipa il Segretario/Direttore Generale *Michele Luccisano*.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che con Delibera Consiglio Comunale n.18 del 12.03.1995 veniva approvato il “Regolamento per gli interventi di assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi”;

Che con successive delibere consiliari si provvedeva a modificare il suddetto regolamento, e da ultimo con delibera n.97 del 29.06.1998 il regolamento veniva modificato ai sensi del D.Lgs n.109 del 31.03.1998 (introduzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente -ISEE);

Che con delibera Consigliare n.11 del 29.01.2002 si provvedeva ad approvare il regolamento comunale per l’individuazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in relazione alle nuove indicazioni normative in materia di ISEE (D.Lgs n.130 del 03.05.2000, D.P.C.M. n. 221 del 07.05.1999, D.P.C.M. n.242 del 4.4.2001, D.P.C.M. 15.5.2001);

RITENUTO opportuno e più funzionale unificare i due regolamenti in un solo atto amministrativo e contemporaneamente disciplinare in modo nuovo la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, considerando in tal senso anche la disponibilità di immobili di proprietà degli utenti (nuovo art. 7);

VISTO l’allegato “Regolamento comunale per gli interventi di assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi” e ritenuto lo stesso meritevole di integrale approvazione;

VISTA la Legge 08.11.2000;

VISTA la normativa in materia socio-sanitaria;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere in merito della commissione consigliere competente nella seduta del 28.06.2005;

UDITA la relazione dell’Assessore ai servizi sociali;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli n.17, contrari =, astenuti = su n.17 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. Di APPROVARE l’allegato “Regolamento comunale per gli interventi di assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi”
2. Di DEMANDARE ai responsabili dei servizi interessati l’esecuzione del presente atto;
3. Di DICHIARARE con voti favorevoli n.17, contrari =, astenuti = su n.17 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

\*\*\*\*\*

---


**Parere di regolarità tecnica:**

(art.49 - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

La proposta della presente deliberazione ha riportato il seguente parere favorevole in ordine alla:

- regolarità tecnica

IL DIRIGENTE  
Dott. Mauro Cinquini



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele Luccisano



# **REGOLAMENTO COMUNALE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA ED INTEGRAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI**

Il presente Regolamento disciplina gli Atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici ed all'integrazione da parte dei cittadini al costo dei Servizi Socio-Assistenziali, definisce inoltre i criteri di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono l'accesso agevolato ai Servizi sociali o assistenziali comunali, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

## **TITOLO I - CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

### **Art. 1 DESTINATARI**

Gli interventi di assistenza economica sono diretti a singoli o nuclei familiari, di cui all'art. 2 della Legge 328/2000, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovano in temporanea situazione di emergenza.

### **Art. 2 DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO**

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- A. insufficienza del reddito familiare alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza di altre persone tenute a provvedere (ex art. 433 C.C.) e/o che di fatto non vi provvedono;
- B. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé stesso;
- C. esistenza di circostanze che, al di fuori dei casi sopracitati, determinano per singoli o famiglie rischi di emarginazione;
- D. sotto posizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio – assistenziali.

### **Art. 3 PROCEDURE PER L'AMMISSIONE**

Le domande di contributo devono essere presentate al competente Servizio Sociale Comunale. La richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 15.

### **Art. 4 VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA**

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato.

L'Ufficio Servizi Sociali può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato e/o acquisire informazioni integrative utili per la valutazione della richiesta.

La concessione del contributo deve essere supportata dal parere di eventuali servizi socio - assistenziali che hanno in carico gli utenti; dagli stessi deve pervenire adeguata proposta, sui possibili interventi di competenza Comunale.

L'Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di proporre interventi in deroga al presente regolamento in funzione di specifiche situazioni socio-assistenziali.

#### **Art. 5 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE**

La Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente, determina annualmente i livelli di minimo vitale a cui rapportare la situazione economica del richiedente, calcolata con i criteri di cui al titolo 2 del presente regolamento.

In riferimento alla disponibilità di bilancio la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione del contributo al medesimo utente.

#### **Art. 6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI**

L'assistenza economica si articola in:

- A. Integrazione al Minimo Vitale -
- B. Intervento straordinario
- C. Contributo a titolo di anticipazione
- D. Intervento per pagamento retta di Servizi non comunali
- E. Prestito sull'onore

##### **A. INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE**

Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

L'intervento assistenziale di questo tipo può concretizzarsi sia attraverso l'erogazione di contributo in denari, sia attraverso la fornitura di beni di consumo (alimenti, farmaci, ecc.).

##### **B. INTERVENTO STRAORDINARIO**

Per intervento straordinario s'intende l'aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito dal Minimo Vitale.

Esso può concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che la fornitura di beni di prima necessità.

##### **C. CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE**

Per contributo economico a titolo di anticipazione s'intende il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

##### **D. CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTE DI SERVIZI NON COMUNALI**

Si tratta di un intervento economico erogato quale integrazione al pagamento di una retta di frequenza o di permanenza presso servizi diurni o residenziali, qualora il reddito familiare non permetta di coprire totalmente o parzialmente la stessa.

##### **E. PRESTITO SULL'ONORE**

Consiste nell'erogazione di denaro, tramite il supporto di un istituto bancario, nella forma di prestito a tasso minimo, da restituire entro un periodo e con un importo mensile da stabilirsi caso per caso, all'interno di un progetto di intervento individuale.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele Luccisano



## **ART. 7 PARTECIPAZIONE ECONOMICA PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O DIURNE NON COMUNALI**

Nel caso di inserimento in strutture residenziali o diurne, il costo derivante è sostenuto:

- a) dal beneficiario, attraverso il proprio reddito, comprensivo dell'indennità di accompagnamento o altre indennità assistenziali, e dal proprio patrimonio mobiliare e immobiliare;
- b) dai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. secondo i criteri stabiliti dalla Giunta comunale e tenuto conto della situazione economica del singolo parente;
- c) dal Comune, qualora la partecipazione dei soggetti di cui ai punti a e b sia insufficiente, fatta salva la possibilità di recupero delle somme versate.

Nel caso di inserimento definitivo in struttura residenziale di un utente che risulta proprietario di beni immobili il ricoverato deve provvedere alla retta di ricovero innanzitutto attingendo al proprio patrimonio attraverso la vendita dei beni immobili o attraverso la locazione degli stessi.

In questi casi l'intervento del Comune è subordinato alla dimostrazione di aver fatto un uso economico dei beni immobili; il Comune interviene soltanto dopo che i fondi della vendita sono esauriti oppure nella misura della eventuale differenza tra costo della struttura e reddito dell'utente e affitto dell'immobile.

Qualora l'utente risulti già inserito in struttura residenziale in modo definitivo con parziale o totale copertura economica da parte del Comune, il recupero delle rette, nel caso di proprietà di beni immobili, avverrà tramite azione legale ordinaria.

Nel caso di immobile di proprietà stabilmente occupato da altri famigliari o concesso in affitto, al decesso dell'utente si provvede al recupero del credito comunque vantato mediante azione legale ordinaria sull'eredità.

Nel caso di immobile venduto/donato a parenti entro i due anni precedenti la data di ricovero, l'utente deve provvedere alla retta di ricovero innanzitutto attingendo al proprio reddito considerate le somme percepite attraverso la vendita o il valore di donazione dei beni immobili; l'intervento del Comune è pertanto subordinato alla dimostrazione del costo di vendita o del valore di donazione ed avviene soltanto quando il valore delle rette di ricovero pagate ha superato il costo di vendita o il valore di donazione dell'immobile. Tale condizione vale anche nell'ipotesi di vendita/donazione del bene in tempo successivo alla data del ricovero.

## **TITOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **ART. 8 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Il presente regolamento individua i criteri per determinare la situazione economica del richiedente ai fini della determinazione delle quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione. In particolare:

- assistenza domiciliare e prestazione annesse (fornitura pasti, telesoccorso)
- trasporto sociale
- soggiorni marini per anziani, minori e disabili
- inserimenti in strutture diurne o residenziali (centri socio-educativi, RSA, case famiglia, comunità alloggio, servizi formativi per l'autonomia, ecc.)
- contributi a persone bisognose ed esenzione ticket
- borse di studio
- rette asilo nido
- rette mensa scolastica
- altri servizi scolastici: buoni libro, trasporto, ecc.

- canone di locazione per abitazioni comunali
- agevolazione sull'ICI e su tasse comunali legate al reddito
- ogni altra prestazione sociale erogata sulla base della valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

## **ART. 9 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare di appartenenza come definito negli articoli seguenti, quali risultano alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art.16.

In particolare, l'indicatore della situazione economica equivalente è determinato sommando 1) i redditi dei componenti il nucleo familiare con 2) l'indicatore della loro situazione economica patrimoniale, pari al 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti. Il valore economico ottenuto è diviso per il parametro desunto dalla scala di equivalenza, ottenendo così l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sulla base di tale indicatore è prevista una partecipazione al costo dei servizi da parte dei richiedenti.

Con la presentazione della domanda dovrà essere inoltre fornita dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di particolari beni indicatori del reddito posseduto.

Situazione ove siano presenti spese documentabili di particolare entità e improrogabili, verranno di volta in volta valutate dall'ufficio servizi sociali ai fini della determinazione del reddito.

## **ART. 10 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente regolamento ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/89 n. 223, salvo quanto stabilito di seguito.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:


- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art.433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile (separazione dei coniugi in pendenza del giudizio);
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c (mancata conciliazione dei coniugi);
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michela Luccisano



- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il genitore che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°109, e successive modificazioni, per le prestazioni sociali finalizzate a favorire la permanenza presso il nucleo familiare di appartenenza di persone con handicap grave, di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché di soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla azienda sanitaria locale, si assume, se più favorevole, come unità di riferimento, per le modalità di contribuzione al costo della prestazione, una composizione del nucleo familiare limitata al solo assistito.

Nello specifico si ritiene sufficiente ai fini della definizione di gravità di cui al precedente comma il possesso di certificazione di invalidità del 100%

## **ART. 11 MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (IRS)**

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali. Il reddito considerato è quello imponibile al lordo dell'imposta e al netto degli oneri deducibili. Per coloro che svolgono attività come imprenditori agricoli il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari, per la valutazione dei quali dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dal comune, volti ad



accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

- b) le eventuali indennità di assistenza, di accompagnamento ecc. e altri proventi monetari erogati da enti pubblici o previdenziali a favore dei componenti il nucleo familiare;
- c) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando la percentuale del rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito all'art.12;
- e) altri redditi percepiti da fonti diverse.

Salva diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 (L.10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti,
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 10, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

## **ART. 12 MODALITA' DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (IPS)**

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

### **a) patrimonio immobiliare**

inteso come il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.15, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo (quota capitale) alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (L.100.000.000). Ai fini dell'applicazione della detrazione:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art.10 risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) patrimonio mobiliare

che deve essere calcolato considerando le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.15:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.10;
- b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.15, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n.415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art.15 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (L.30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 11 lettera e).

I valori patrimoniali di cui sopra rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

### **ART. 13 SCALA DI EQUIVALENZA**

I parametri della scala di equivalenza da utilizzare per il calcolo dell'ISEE sono i seguenti:

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 della L.n.104 del 5 febbraio 1992, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella, si considerano attività di lavoro o d'impresa le attività che danno luogo a redditi da lavoro dipendenti o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

#### **ART. 14 CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER I DIVERSI SERVIZI E CASI PARTICOLARI**

Per ogni singolo servizio o prestazione la Giunta comunale determina le fasce di valore ISEE e le relative compartecipazioni economiche dei richiedenti al fine di assicurare trattamenti agevolati ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche meno agiate.

La Giunta stabilisce altresì il costo dei servizi e delle prestazioni per accedere ai quali non è previsto il calcolo dell'ISEE.

#### **ART. 15 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuato sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, di durata annuale, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, nonché i valori relativi al patrimonio e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, il cittadino può presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far valere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore ISEE; parimenti il cittadino si impegna a comunicare eventuali modifiche nella situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un significativo cambiamento nella propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

In entrambi i casi la nuova dichiarazione sostituisce la precedente e gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal mese successivo a quello di presentazione.

Il Comune sulla base della dichiarazione sostitutiva, rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione munita di attestazione rilasciata può essere utilizzata nel periodo di validità da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

#### **ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di dati personali e in particolare delle disposizioni della L.31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Il richiedente dovrà esprimere nella dichiarazione sostitutiva il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Comune effettua elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art.17, i dati sono conservati dagli uffici competenti per un periodo di 5 anni.

Nel caso di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni non erogate dal comune i dati sono conservati per un periodo di due anni.

#### **ART. 17 CONTROLLI**

Gli uffici competenti provvedono ad effettuare opportuni controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con autocertificazione, sollecitando se necessario l'intervento della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

A tal fine gli uffici possono richiedere idonea documentazione atta a:

- 1) dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati relativi alla situazione economica, familiare e personale
- 2) acquisire informazioni integrative utili per la valutazione della richiesta.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite si provvede al recupero forzoso delle somme altrimenti dovute. In caso di mancata corresponsione di quanto dovuto gli uffici provvederanno alla sospensione della prestazione. La riammissione al godimento di prestazioni agevolate è possibile solo dopo aver corrisposto al Comune le somme dovute e sulla base della valutazione degli uffici comunali che valuteranno l'indispensabilità della prestazione.

In caso di grave omissione delle informazioni richieste si provvederà ad informare le autorità competenti.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche in caso di segnalazione di incongruenze da parte dell'INPS, che effettua controlli formali sui contenuti della dichiarazione sostitutiva unica in relazione alle informazioni di cui dispone nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate.

Qualora dai dati della dichiarazione sostitutiva si rilevi un evidente incongruenza tra livello reddituale e condizioni di vita del richiedente, l'ammissione al servizio o beneficio è subordinata all'espletamento di un'indagine di verifica. Durante tale periodo l'ammissione al beneficio può essere sospesa.

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo stato che dalla regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Il presente Regolamento abroga il Regolamento di interventi di assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi, approvato con DCC n. 18 del 12.03.1995 e successive modifiche, ed il Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvato con DCC n. 11 del 29.01.2002 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE

Ivano Bugini



IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Luccisano

Relazione di pubblicazione

N.ro. 427 R.A.P.

li. 15-07-2005

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia di questa delibera è in pubblicazione <sup>1</sup> con effetto dal 15-07-2005 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE

<sup>1</sup> La delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma T.U.E.L. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Se, entro dieci giorni dall'affissione, questa delibera venisse sottoposta al controllo eventuale di legittimità previsto dall'art. 127 del T.U.E.L., l'Ufficio di Segreteria generale ne annota l'esito. Durante il procedimento di controllo la delibera non diviene esecutiva.